

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1756</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, COSTA, BOZZI, STERPA**

*Presentata il 22 maggio 1980*

Norme per il computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita anche per il personale civile e militare dello Stato cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo molti anni di conflittualità tra i dipendenti dello Stato ed i loro enti previdenziali la legge 20 marzo 1980, n. 75, ha disposto, con effetto dal 1° giugno 1979, il computo della tredicesima mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, assoggettandola ovviamente alla relativa contribuzione. La stessa legge, inoltre, ha disposto la riliquidazione, a domanda, di tale indennità per il computo della tredicesima ai dipendenti cessati dal servizio nel periodo 1° giugno 1969-31 maggio 1979 ed ai loro superstiti.

La retroattività di dieci anni, in via di sanatoria per il diritto alla prestazione, ha creato una iniqua discriminazione tra i pensionati, a danno di quanti sono cessati dal servizio anteriormente al 1° giugno 1969, che non trova giustificazione né

sotto il profilo giuridico, né, tanto meno, sotto quello umano.

Sotto il profilo giuridico, infatti, la limitata retroattività del provvedimento non può essere motivata, come da taluno è stato fatto, con la prescrizione decennale in materia di crediti da lavoro in quanto, tra l'altro, la prescrizione opera su diritti esistenti e non esercitati dal loro titolare entro i termini di legge, mentre nella fattispecie in esame il diritto al computo della tredicesima è stato riconosciuto in via generale da una precisa norma di legge soltanto a decorrere dal giugno 1979. E che questa non sia stata la *ratio* della prevista retroattività decennale lo dimostra anche il fatto che, eventualmente, si sarebbe dovuto applicare l'articolo 2948 del codice civile che, al n. 5, sancisce una prescrizione quinquennale (e non decen-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale) per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Sotto il profilo umano il periodo retroattivo di 10 anni colpisce i pensionati più anziani che, oltretutto, sono quelli che hanno trattamenti di quiescenza più modesti e che hanno avuto a suo tempo, a causa di una normativa meno favorevole di quella vigente, indennità di buonuscita di importo assai modesto.

Infine, è da tenere presente che i pensionati collocati in quiescenza in epoca

anteriore al 1° giugno 1969 rappresentano ormai una esiguità numerica per cui l'onere che graverà sullo Stato per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita anche nei loro riguardi sarà di lieve entità.

Con la presente iniziativa si vuole, appunto, eliminare la lamentata ingiusta discriminazione concedendo anche ai pensionati ante 1° giugno 1969 la riliquidazione della indennità di buonuscita per il computo della tredicesima mensilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La riliquidazione dell'indennità di buonuscita conseguente al computo della tredicesima mensilità di cui alla legge 20 marzo 1980, n. 75, spetta, a domanda, anche ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome cessati dal servizio anteriormente al 1° giugno 1969 ed ai loro superstiti.

La domanda di riliquidazione, redatta nei modi e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, deve essere presentata alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

All'onere derivante nell'anno 1980 dalla applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.